

di **GIANNI MARIO COLOMBO**

Adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore

L'istituzione del RUNTS dà concreto avvio alla riforma e il primo passo consiste nell'adeguamento delle clausole al nuovo dettato del CTS: 3 possibili soluzioni.

In vista dell'attuazione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) le Onlus sono chiamate a valutare con quali tempi e modalità procedere all'adozione della nuova qualifica di ETS. Come noto, l'abrogazione della disciplina delle Onlus è prevista solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore (art. 104, c. 2 del CTS). Ciò premesso, le Onlus hanno di fronte le seguenti scelte.

1) Come per ODV e ETS, le Onlus possono **adeguare i propri statuti entro il 31.10.2020**. In questo caso, se le modifiche riguarderanno solo le clausole inderogabili per la iscrizione al RUNTS (vedi circ. Min. Lavoro n. 20/2018), l'ente potrà adottare il nuovo statuto con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Ciò vale ovviamente per gli enti di tipo associativo, non per altri enti come le fondazioni, che non hanno l'assemblea. In attesa della nuova qualifica di ETS, gli statuti delle Onlus dovranno continuare a rimanere conformi ai requisiti previsti dall'art. 10 D.Lgs. 460/1997. Tuttavia, se l'adeguamento viene effettuato prima della istituzione del RUNTS, l'efficacia delle modifiche statutarie dovrà essere rinviata al termine del regime transitorio.

2) **Adeguare i propri statuti dopo il 31.10.2020, ma prima della scadenza del termine previsto dall'art. 104, c. 2 del CTS**, ossia prima della piena operatività del RUNTS. In questo caso, l'ente (Onlus, ODV e APS) potrà adottare il nuovo statuto, ma non con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria: dovrà rifarsi alle proprie norme statutarie che regolano le modifiche dello statuto, in mancanza delle quali si applica l'art. 21, c. 2 C.C. In entrambi i casi (punto 1 e 2), una volta attivato il RUNTS, in qualsiasi momento le Onlus potranno **scegliere la sezione di riferimento** e procedere all'iscrizione passando sin da subito alla nuova qualifica di ETS, senza che ciò comporti la devoluzione del patrimonio collegata alla perdita della qualifica di Onlus (art. 101, c. 8 del CTS). In alternativa, la Onlus potrà scegliere di **mantenere l'attuale qualifica** fino all'abrogazione della disciplina delle Onlus, cioè fino alla piena operatività della Riforma. In questo caso, occorrerà rinviare l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al temine di cui sopra, previsto dall'art. 104, c. 2 CTS.

3) Infine, le Onlus possono scegliere di **non adeguare i propri statuti** nemmeno dopo l'operatività del RUNTS, perdendo la qualifica di Onlus e assumendo la veste di ente commerciale o ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir, con la conseguente **devoluzione del patrimonio**.

In conclusione, ogni soggetto interessato, esaminata la propria particolare situazione, dovrà decidere quale strada intraprendere, tenendo conto di vantaggi e svantaggi di ogni scelta. Per le Onlus che intendono iscriversi al RUNTS sarà anche utile tenere presente la **tempistica** di questa iscrizione. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro, istitutivo del RUNTS, già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, occorreranno **6mesi** affinché Unioncamere metta a punto la piattaforma. Spetterà invece a Regioni e Province autonome disciplinare i provvedimenti di iscrizione degli ETS **entro 180 giorni** dalla pubblicazione del decreto.

Per ODV e APS il decreto definisce le modalità della trasmigrazione automatica dei dati, come previsto dall'art. 54 del CTS, dai registri delle Regioni e Province autonome.

Discorso diverso va fatto per le Onlus, attualmente iscritte all'Anagrafe Unica. In questo caso, la migrazione non è automatica. Spetterà alla singola Onlus, a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi delle Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate fino al 31.03 del periodo di imposta successivo alla autorizzazione della Commissione Europea, inviare all'ufficio del RUNTS apposita istanza, contenente la documentazione necessaria per perfezionare l'iscrizione nella sezione prescelta.